



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
ORDINANZA n.51/2019

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA COSTA

ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia

VISTO l'art.8 della legge 8 luglio 2003, n.172 ;

CONSIDERATA l'opportunità di rendere omogenea la disciplina sulla circolazione delle unità navali e sui limiti degli specchi acquei riservati alla balneazione nell'ambito di tutto il Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento;

VISTI gli artt. 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e l'art. 9 delle Legge 16 marzo 2001 n° 88;

VISTA la Legge Regionale del Veneto 4 novembre 2002, n° 3 recante la disciplina delle concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999, n.205";

VISTA la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172";

VISTO il decreto interministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171";

VISTA la propria Ordinanza n°71/94 in data 09 agosto 1994 disciplinante la circolazione delle moto d'acqua e natanti similari;

VISTA la propria Ordinanza n° 92/2007 in data 03 agosto 2007 relativa alla disciplina dell'attività di locazione e noleggio di unità da diporto e natanti;

VISTA la propria Ordinanza n. 43/2012 in data 01 Giugno 2012 recante la disciplina della navigazione in prossimità della costa. Zone di mare interdette alla navigazione".

VISTO il dispaccio n° 5171328/A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione avente per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione",

VISTO il dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art.9, comma 2 della Legge n. 172/2003 di cui al Dispaccio n. 0019528 in data 17.05.2011;

VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0048659 in data 24.05.2011;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti M_INF. Gabinetto Reg. Decreti R. 0000143 in data 12.04.2019;

CONSIDERATO che i litorali dell'intero Compartimento Marittimo di Venezia- che si estende dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento- sono formati in gran parte da coste basse con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima,

ORDINA

Art. 1 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA

1. Dal 1 maggio al 30 settembre nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento, la zona di mare per una distanza di 500 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione.
2. Il limite della zona riservata alla balneazione deve esser segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di 2.
3. I Comuni provvedono a mettere in opera e a mantenere tale sistema di segnalazione, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Nelle spiagge frequentate dai bagnanti sprovviste di boe che segnalino le acque riservate alla balneazione i Comuni dovranno sistemare un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! LIMITE DELLE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 500 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

Art. 2 - CORRIDOI DI LANCIO

1. Le unità da diporto a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

2. L'uso di tali corridoi è libero e gratuito e all'interno di essi sono tassativamente vietate la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio.
3. Le caratteristiche e l'utilizzo di tali corridoi di lancio sono disciplinati dai Capi dei Circondari Marittimi.

Art. 3 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DELLE UNITÀ NAVALI A MOTORE E DEI NATANTI DA DIPORTO

1. Fatto salvo il divieto di navigazione nella fascia di mare riservata alla balneazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente Ordinanza, nelle acque ricadenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, tutte le unità navali e a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 e i 1000 metri dalla spiaggia devono tenere una velocità non superiore a 10 nodi e comunque devono navigare con lo scafo in dislocamento.
2. Chi assume o detiene il comando o la condotta o la direzione nautica di una unità da diporto deve astenersi dal consumo di alcolici e di altre sostanze inebrianti o stupefacenti.
3. Al fine del rispetto dell'ambiente e della quiete, nelle zone di mare entro i 1000 metri dalla costa le unità a motore devono limitare le emissioni acustiche e dei gas di scarico affinché le stesse non superino la normale soglia di tollerabilità.

Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2019 e sarà pubblicata sul sito internet www.guardiacostiera.it/veneziah/ordinanze.cfm. Gli Uffici Marittimi del Compartimento Marittimo di Venezia e i Comuni costieri del Veneto provvedono a pubblicarla al proprio albo. I concessionari di stabilimenti balneari, di campeggi, di colonie marine, di esercizi di ristoro (chioschi e terrazze) e coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti del Compartimento Marittimo di Venezia devono esporla in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente ordinanza potranno essere stabilite, in relazione a particolari situazioni a livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, dagli Uffici Circondariali Marittimi.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
4. **I contravventori alla presente ordinanza :**
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nelle sanzioni di cui al del D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) negli altri casi, incorreranno, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nella sanzione di cui all'art. 1164, 1174 primo comma, salvo che il fatto non costituisca reato, ed articolo 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca ulteriore e/o più grave reato.

5. La propria Ordinanza n. 43/2012 in data 01.06.2012 in premessa citata, nonché tutte le disposizioni in contrasto ovvero incompatibili con quelle contenute nel presente provvedimento sono abrogate.

Venezia, **28 MAG 2019**

F.to

Il Comandante
Contrammiraglio (CP)
Piero PELLIZZARI


